

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741, Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 43

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 45

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli *imam*. C. 2976 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 46

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 46

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 48

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) ..... 48

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 50

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nuovo testo unificato C. 556 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 51

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 52

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 52

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia. Atto n. 473 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 53

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 28 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.**

**C. 4741, Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in esame, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con il parere del relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel premettere che il suo gruppo ha presentato un cospicuo pacchetto di proposte emendative al provvedimento in esame, preso atto della ristrettezza del tempo a disposizione, che non consente lo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito, ed esprimendo peraltro perplessità circa il metodo utilizzato, auspica tuttavia che determinati argomenti possano essere affrontati nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, in modo tale da migliorare il testo e approfondire tematiche che potrebbero determinare problemi applicativi. Nel manifestare dunque la volontà di rappresentare parte delle proposte emendative in sede di esame del disegno di legge di bilancio, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessuno insistendo per la loro votazione, dichiara

respinti tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Comunica inoltre che, non essendo ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, è necessario aggiornare la seduta alle ore 14 per poi procedere con il conferimento del mandato al relatore.

**La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 14.10.**

Francesco CARIELLO (M5S), rileva come, in modo particolare, risulti scandalosa la modifica all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che « per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali » prevede che le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate siano affidate a soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, affidando dunque con tale previsione un ulteriore monopolio a tali soggetti. Nel sottolineare come risulti scandaloso già solo l'aver dichiarato ammissibile in Senato tale proposta emendativa, fa presente di aver presentato in Commissione un emendamento a sua prima firma volto alla soppressione di tale disposizione e che il suo gruppo ha presentato altre proposte emendative volte a introdurre dei principi di riforma della materia della riscossione negli enti locali che spera di poter discutere ripresentandoli in sede di esame del disegno di legge di bilancio. Nel ricordare che la Corte dei conti ha evidenziato numerose anomalie in capo alle società di riscossione dei tributi degli enti locali per mancato riversamento nelle casse degli stessi enti e nel riportare una nota congiunta, elaborata da diversi comuni, volta a rimarcare il mancato riversamento degli importi incassati per conto degli enti locali dall'ex società di riscossione, la mancata restituzione dei ruoli ancora da riscuotere e il riversamento solo di una piccola parte e proposta di rateizzazione per gli importi rimanenti di spettanza dei comuni, manifesta la volontà del suo gruppo di proporre

un disegno organico in tema di riscossione, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dall'ANCI in sede di audizione nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale volte all'internalizzazione del servizio. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ribadire il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, segnala che si tratta di un provvedimento eterogeneo e complesso e che nel corso del 2017 sono stati più di 120 gli atti normativi emanati in materia fiscale, generando confusione fra i professionisti del settore e gli stessi cittadini. Nel sottolineare che un Paese che vuole costruire un rapporto sano fra contribuente e fisco non può continuare con le proroghe, come accaduto per i concessionari della riscossione dei tributi degli enti locali, rilevando come sia piuttosto necessario pervenire a un punto fermo sulla questione della finanza locale, concorda con il deputato Cariello nel ritenere paradossale che sia stato valutato utile per la « tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali » la previsione secondo cui le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate siano affidate a soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Nel far presente infine che la situazione degli enti locali è ormai ingestibile e che è stata aggravata dalla riforma Delrio delle province, sottolinea che la soppressione di Equitalia ha in realtà creato confusione e generato problematiche ulteriori per i cittadini.

Gianni MELILLA (MDP), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, rileva l'importanza del provvedimento e come il Senato sia intervenuto introducendo delle modifiche sostanziali che hanno inciso su materie finanziarie rilevanti. Nel far presente che si tratta di un provvedimento *omnibus*, in quanto af-

fronta tematiche varie e differenti, quali, per esempio, l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, la situazione dei comuni delle zone terremotate, l'estensione dello *split payment*, il *golden power*, gli investimenti nel settore ferroviario, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, la concessione delle lotterie nazionali istantanee, concorda con il deputato Cariello nel ritenere inaccettabile la scelta operata al Senato in merito alla questione della gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Nel lamentare l'ennesimo ricorso al voto di fiducia, fa presente che la volontà di maggioranza e Governo di rendere non modificabile il provvedimento rappresenta una violazione sostanziale della democrazia parlamentare, giacché Camera e Senato dovrebbero avere entrambe la possibilità di entrare nel merito del medesimo provvedimento.

Nel far presente infine che il suo gruppo ha presentato 43 emendamenti, sottolinea come si sia rivelato un evidente errore l'assegnazione in prima lettura al Senato sia del decreto-legge attualmente all'esame della Commissione, sia del disegno di legge di bilancio.

Angelo CERA (Misto-UDC-IDEA), intervenendo per sottolineare l'importanza del problema segnalato dall'onorevole Cariello, ricorda di aver sperimentato personalmente, come sindaco, la cattiva gestione dei servizi di riscossione. Rileva infatti che frequentemente i comuni sono costretti a chiedere anticipazioni di cassa alla tesoreria, pur vantando consistenti crediti nei confronti dei concessionari della riscossione, che però sono versati con notevole ritardo oppure non vengono versati affatto, come è successo nella vicenda della società di riscossione pugliese GEMA S.p.a., che è fallita e ha reso di fatto impossibile ai comuni creditori di ottenere la restituzione di quanto versato dai cittadini a titolo di imposte.

Al riguardo ritiene che, anziché introdurre una disposizione che attribuisce maggiore potere a concessionari della riscossione, si dovrebbe invece consentire ai

comuni di riscuotere direttamente le proprie entrate, prevedendo la possibilità di assumere personale a ciò dedicato.

Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo l'esistenza del problema segnalato dal collega Cariello, a proposito del quale ritiene opportuna un'approfondita riflessione, anche al fine di valutare l'opportunità di un'eventuale correzione in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, ritiene che il provvedimento in discussione sia caratterizzato dalla presenza di numerosi interventi positivi, primo fra tutti quello relativo alla parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018, poi completato dal disegno di legge di bilancio 2018. Citando poi gli interventi in materia di trasporti e di calamità naturali, conferma la necessità della rapida approvazione in via definitiva del provvedimento in esame, poiché la sua conversione in legge in tempi brevi consentirebbe di introdurre eventuali correttivi al testo nell'ambito dell'esame del disegno di bilancio presso la Camera.

Rileva comunque che assai di rado i decreti-legge vengono modificati nel corso della seconda lettura, tantomeno in concomitanza con l'esame del disegno di legge di bilancio, evidenziando che probabilmente, a Costituzione vigente, questa prassi verrà confermata anche nelle prossime legislature, indipendentemente da chi governerà il Paese.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni permanenti I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.**

**C. 4376-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 22 novembre ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito, deliberando in quella sede un parere di nulla osta.

Avverte altresì che, in pari data, la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo talune correzioni di natura meramente formale che, come tali, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute, rivestendo carattere prettamente ordinamentale, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto premesso, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.**

**C. 2976 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 6 e 11, recanti finalità, registro delle moschee e norma transitoria, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per gli uffici pubblici coinvolti nell'attività di vigilanza e controllo e nell'istruttoria tecnica delle domande di svolgere i compiti previsti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò anche in considerazione degli specifici termini previsti nella fase di prima applicazione della normativa in base all'articolo 11.

In merito agli articoli da 7 a 10, recanti Albo nazionale degli imam, riguardo all'istituzione dell'Albo degli imam e della Commissione, competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare se le relative spese, ivi comprese quelle necessarie per il funzionamento del predetto organismo e per le attività di supporto tecnico, possano essere effettivamente contenute nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Osserva altresì che la norma non precisa se ai componenti della Commissione, di nuova istituzione, debbano essere corrisposti compensi, indennità, rimborsi ed altri emolumenti. Inoltre, la previsione di corsi di formazione con le università, di cui all'articolo 10, implica il coinvolgimento di soggetti pubblici in attività formative. Il suo carattere strutturale rende utile, al riguardo, una conferma circa la sostenibilità di tali attività nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei interessati.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.**

**C. 4658, approvata in un testo unificato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Generoso MELILLA (MDP), *relatore*, segnala che il progetto di legge, già approvato dal Senato e non corredato di relazione tecnica, reca disposizioni per la celebrazione della ricorrenza, nel 2017, dei due-

mila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone. Al riguardo non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli interventi elencati all'articolo 2, riferiti a progetti « meritevoli di finanziamento », siano comunque realizzati nei limiti di spesa previsti dagli articoli 4 e 5 del provvedimento. In proposito appare utile una conferma. Appare altresì necessaria una conferma che ogni spesa relativa ai comitati, ivi compresa la selezione con apposito bando dei componenti del « comitato dei cinquanta ovidiani », sia a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 5, comma 1, provvede alla copertura dell'onere conseguente alla concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 208 del 2015. Ricorda che il citato comma 349 ha autorizzato una spesa annua di 30 milioni di euro a decorrere dal 2016, poi confluita in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché di altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del medesimo Ministero. Al riguardo ritiene necessario che il Governo fornisca assicurazioni sia in merito alla sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura del provvedimento, anche in considerazione dell'avanzato stadio dell'esercizio finanziario in corso, sia in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che alla realizzazione degli interventi meritevoli di finanziamento, di cui all'articolo 2, nonché alle spese relative ai Comitati di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle connesse alla selezione tramite apposito bando pubblico dei componenti

del « Comitato dei cinquanta ovidiani », si provvederà nei limiti del contributo straordinario attribuito ai sensi dell'articolo 4.

Assicura inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 350 mila euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione, nella misura d'anzì indicata, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Generoso MELILLA (MDP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4658, approvata in un testo unificato dal Senato, recante Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alla realizzazione degli interventi meritevoli di finanziamento, di cui all'articolo 2, nonché alle spese relative ai Comitati di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle connesse alla selezione tramite apposito bando pubblico dei componenti del « Comitato dei cinquanta ovidiani », si provvederà nei limiti del contributo straordinario attribuito ai sensi dell'articolo 4;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 350 mila euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione, nella misura d'anzì indicata, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già pro-

grammati a legislazione vigente a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.**

**Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO comunica che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del competente Ministero dello sviluppo economico.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.**

**Nuovo testo C. 3792.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute del 21 e 22 novembre 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO osserva che l'articolo 1, comma 2, nel disporre che, per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore, prevede, al terzo periodo, che tale termine di prescrizione biennale si applichi anche all'obbligo di assolvimento dell'accisa. Invita tuttavia a considerare che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale o sull'energia elettrica non è il consumatore finale, posto che, ai sensi di quanto stabilito rispettivamente, per il gas naturale, dall'articolo 26, e, per l'energia elettrica, dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), obbligati al pagamento sono i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale o dell'energia elettrica al consumatore finale, ai quali è poi riconosciuto il diritto di rivalsa sui medesimi consumatori finali.

Rileva pertanto che la disposizione di cui al citato secondo periodo, laddove fosse riferita all'accisa come componente di costo dell'utente, risulterebbe priva di significato se non errata, atteso che comunque, nei confronti del soggetto obbligato, il termine per il recupero del credito da parte dello Stato resterebbe di cinque anni, come previsto dall'articolo 15 del testo unico delle accise; laddove la previsione, stante la sua formulazione, fosse invece intesa come riferita ai soggetti obbligati del settore del gas e dell'energia elettrica determinerebbe minori entrate per il bilancio dello Stato, giacché, da un lato, non si terrebbe conto della necessità di procedere alla lettura dei contatori presso i consumatori finali da parte del soggetto distributore, in modo da consentire al soggetto obbligato di determinare

correttamente il debito di imposta, dall'altro, la riduzione del termine non potrebbe non avere ripercussioni sulle attività di recupero del tributo da parte dell'Amministrazione, considerata l'impossibilità di avere, nell'esiguo periodo di due anni, una base correttamente determinata.

Evidenzia invece che la riduzione dei citati termini di prescrizione non determina sostanziali effetti finanziari sul gettito di IVA, posto che l'imposta è assolta al momento della fatturazione e, pertanto, in caso di insoluto della fattura, la società fornitrice dovrà attivarsi con le normali procedure di recupero dell'imposta versata.

Per quanto riguarda le imposte dirette segnala che, come di prassi, non sono stimati eventuali effetti di « secondo livello » derivanti da interventi normativi che incidono sulla redditività dei soggetti di imposta.

Tutto ciò considerato, sottolinea pertanto la necessità di sopprimere il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3792, recante Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 2, nel disporre che, per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore, prevede, al terzo periodo, che tale termine di prescrizione biennale si applichi anche all'obbligo di assolvimento dell'accisa;

tuttavia, va considerato che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale o sull'energia elettrica non è il consumatore finale, posto che, ai sensi di quanto stabilito rispettivamente, per il gas naturale, dall'articolo 26, e, per l'energia elettrica, dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise) obbligati al pagamento sono i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale o dell'energia elettrica al consumatore finale, ai quali è poi riconosciuto il diritto di rivalsa sui medesimi consumatori finali;

la disposizione di cui al citato secondo periodo, laddove fosse riferita all'accisa come componente di costo dell'utente, risulterebbe priva di significato se non errata, atteso che comunque nei confronti del soggetto obbligato il termine per il recupero del credito da parte dello Stato resterebbe di cinque anni come previsto dall'articolo 15 del testo unico delle accise;

laddove la previsione, stante la sua formulazione, fosse invece intesa come riferita ai soggetti obbligati del settore del gas e dell'energia elettrica determinerebbe minori entrate per il bilancio dello Stato, giacché, da un lato, non si terrebbe conto della necessità di procedere alla lettura dei contatori presso i consumatori finali da parte del soggetto distributore, in modo da consentire al soggetto obbligato di determinare correttamente il debito di imposta, dall'altro, la riduzione del termine non potrebbe non avere ripercussioni sulle attività di recupero del tributo da parte dell'Amministrazione, considerata l'impossibilità di avere, nell'esiguo periodo di due anni, una base correttamente determinata;

la riduzione dei citati termini di prescrizione non determina invece sostanziali effetti finanziari sul gettito di IVA, posto che l'imposta è assolta al momento della fatturazione e, pertanto, in caso di insoluto della fattura, la società fornitrice dovrà attivarsi con le normali procedure di recupero dell'imposta versata;

per quanto riguarda le imposte dirette, come di prassi, non sono stimati



eventuali effetti di « secondo livello » derivanti da interventi normativi che incidono sulla redditività dei soggetti di imposta;

appare pertanto necessario, tutto ciò considerato, sopprimere il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo ».*

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.**

**C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.** (Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni concernenti la politica spaziale e aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e che nel corso dell'esame presso il Senato è stata depositata, da ultimo, una relazione tec-

nica, positivamente verificata e tuttora utilizzabile, che dà conto dell'invarianza finanziaria del provvedimento.

Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che, per tutte le amministrazioni interessate, l'entità delle risorse già stanziata in base alla vigente normativa sia sufficiente a garantire l'esercizio delle attività e dei nuovi compiti previsti nonché la corresponsione dei rimborsi spese, secondo quanto disposto dall'articolo 2. Per quanto attiene al comma 7 dell'articolo 2, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di avvalersi di soggetti privati senza rimborsi a carico della finanza pubblica, come espressamente disposto dallo stesso comma.

Riguardo infine alle attività di promozione e finanziamento di iniziative nonché agli accordi di programma previsti dall'articolo 2, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che dette iniziative siano comunque assunte nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, sul piano meramente formale, rileva che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare il primo e il terzo periodo del comma 1, capoverso comma 5, espungendo il riferimento alle spese di funzionamento e prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

**Nuovo testo unificato C. 556 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, risultante dall'esame finora svolto in sede referente dalla XI Commissione Lavoro, reca norme riguardanti la modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti ordinamento di INPS e INAIL, per quanto attiene alla corresponsione di emolumenti e rimborsi secondo le previsioni dell'articolo 4, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che gli stessi siano corrisposti entro i limiti di spesa previsti dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 4 (risorse previste a legislazione vigente, con incrementi di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019). Evidenzia peraltro che l'articolo 4 fa riferimento, da un lato, alle indennità di carica spettanti agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dall'altro, ai rimborsi spese dei comitati scientifici di cui all'articolo 1, comma 28. Non sono quindi espressamente menzionati l'organismo indipendente di valutazione (comma 27) ed i comitati amministratori di casse, fondi e gestioni dell'INPS di cui al Capo II della legge n. 88 del 1989 (comma 29): per i medesimi organismi dovrebbe quindi intendersi che continui a trovare applicazione la vigente normativa e che il finanziamento delle relative spese, ove esistenti, resti a carico delle risorse già disponibili a

legislazione vigente per le medesime finalità. In proposito appare opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene alla posizione di fuori ruolo – prevista per i dipendenti pubblici nominati membri dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei sindaci – considerato che tale collocamento può riguardare anche figure dirigenziali apicali, andrebbe verificato se la mancata previsione, da parte della norma, dell'indisponibilità di un numero di posti corrispondente a quello delle unità fuori ruolo sia suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, l'articolo 2, comma 6, stabilisce che dall'attuazione dei decreti legislativi emanati ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala che, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 6, appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, al comma 5 del medesimo articolo 2, che gli schemi di decreto debbano essere corredata di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene all'articolo 4, comma 2, fa presente che la norma incrementa, nella misura di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dal 2019, le risorse destinate, in base alla legislazione vigente, alle indennità di carica degli organi dell'INPS e dell'INAIL. Al riguardo, evidenzia che alla copertura dell'onere derivante da detto incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo segnala che il capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2004, nella legge di bilancio 2017 reca stanziamenti in termini di competenza e di cassa pari a 356 milioni di euro per l'anno 2018 e a 333 milioni di euro per l'anno 2019.

Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse di cui all'articolo 4 in esame per gli esercizi successivi all'anno 2019, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente.

Da un punto di vista formale, segnala la necessità di specificare che la riduzione del Fondo nella misura di un milione di euro a decorrere dal 2019 ha carattere annuo.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice e di trasmettere la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Viceministro Luigi CASERO comunica che la relazione tecnica è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.**

**Nuovo testo C. 141.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO comunica che la relazione tecnica è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 28 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia.**

**Atto n. 473.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006, recante il regolamento di riorganizzazione della Scuola superiore di Polizia, ed è corredato di clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, primo periodo.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato principalmente a ridefinire i compiti della Scuola precisando che questa svolge, oltre alle funzioni di ricerca e consulenza scientifica già definite a normativa vigente, anche attività di studio e sperimentazione, nonché attività di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e strutture similari di altri Paesi in un quadro di cooperazione internazio-

nale (comma 1, lettera a)). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che tali modifiche risultano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente e non determinano, pertanto, nuovi ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Rileva, altresì, che il provvedimento prevede un incremento del numero delle posizioni dirigenziali rette da dirigenti di rango primario dei ruoli ordinari della Polizia di Stato, che vengono portate da 5 a 6. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che tale incremento, ai fini del rispetto del vincolo di neutralità finanziaria, viene compensato con la corrispondente soppressione (articolo 2, comma 2, secondo periodo) di un'analoga posizione di rango primario – ovvero un posto di funzione di vice consigliere ministeriale – nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Alla luce di quanto evidenziato, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**